

# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**redatto da:**

**Dirigente del Settore Servizi Tecnici**

**arch. Olimpio Di Martino**

**Dirigente del S.U.A.P.**

**dott. Giuseppe Sciscioli**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI  
PUBBLICITARI**

**INDICE**

**CAPO I**

**APPLICAZIONE REGOLAMENTO**

Art. 1	Finalità - Contenuti - Oggetto del Regolamento	pag. 05
	Quadro normativo di riferimento	
Art. 2	Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	pag. 06
Art. 2 bis	Classificazione del Comune	
	Determinazione e ripartizione della superficie degli impianti per le affissioni	pag. 06

**CAPO II**

**MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 3	Classificazione, tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari	pag. 07
Art. 4	Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie e ubicazione degli impianti nel centro abitato	pag. 12
Art. 5	Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. 12
Art. 6	Limitazioni e divieti	pag. 13

**CAPO III**

**PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Art. 7	Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti	pag. 14
Art. 8	Procedimento amministrativo e responsabile del procedimento	pag. 16

Art. 9	Istruttoria e integrazione della domanda	pag. 16
Art. 10	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 16
Art. 11	Tempi di installazione dell'impianto	pag. 16
Art. 12	Registro delle autorizzazioni rilasciate	pag. 17
Art. 13	Obblighi del titolare dell'impianto	pag. 17
Art. 14	Durata e rinnovo dell'autorizzazione	pag. 17
Art. 15	Revoca, decadenza e modifica dell'autorizzazione	pag. 18
Art. 16	Subingresso nell'autorizzazione	pag. 18
Art. 17	Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano	pag. 18
Art. 18	Impianti previsti in piani particolareggiati di arredo di iniziativa privata	pag. 19
Art. 19	Rimozione di installazioni abusive	pag. 19
Art. 20	Regolarizzazione impianti pubblicitari	pag. 19
Art. 21	Autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei	pag. 20
Art. 22	Presentazione della domanda	pag. 20
Art. 23	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	pag. 21
Art. 24	Durata e rinnovo dell'autorizzazione	pag. 21
Art. 25	Sospensione, modifica e revoca	pag. 22
Art. 26	Pubblicità sui veicoli	pag. 22

#### **CAPO IV**

##### **DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

Art. 27	Gestione del servizio	pag. 23
Art. 28	Vigilanza e controllo	pag. 24
Art. 29	Sanzioni	pag. 24
Art. 30	Pubblicità del Regolamento	pag. 25
Art. 31	Entrata in vigore, norme abrogate, deroghe, norme di rinvio	pag. 25

# REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### Art. 1

##### Finalità - Contenuti - Oggetto del Regolamento

##### Quadro Normativo di riferimento

Il "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" è finalizzato, in uno, alle altre disposizioni di settore, alla sicurezza urbana e alla salvaguardia dei valori urbani, collettivi, ambientali e naturali.

1. Il presente Regolamento di Piano ha per oggetto la disciplina dell'installazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale, di qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura. Le principali disposizioni a carattere generale, afferenti la tematica dell'installazione degli impianti pubblicitari, sono contenute nel:
    - D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e smi - (Codice della Strada);
    - D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e smi - (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
    - D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e smi - (Imposta comunale sulla pubblicità);
    - D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e smi - (Codice dei Beni e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
    - P.R.G. Piano Regolatore Generale del Comune di Ercolano, Regolamento Edilizio Comunale;
    - P.T.P. dei Comuni Vesuviani, approvato con Decreto Interministeriale del 04/07/2002;
    - Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 19/01/2010;
    - Non sono oggetto del presente Regolamento di Piano gli aspetti di carattere Tributario, disciplinati dalle disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e smi, e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 09.05.2011".
  2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
    - a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
    - b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione.
  3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
- Oltre alle disposizioni elencate, il quadro normativo si articola con ulteriori riferimenti legislativi, a carattere generale e di rilevanza nazionale e sovracomunale, che sollecitano una pianificazione del settore a mezzo di strumenti di competenza dei Servizi comunali.

Nel quadro così sinteticamente delineato, è possibile distinguere, come per gli altri settori, le norme secondo la duplice componente procedurale e tecnica. La prima è finalizzata a regolamentare il rapporto fra i vari soggetti e a fissare le modalità degli iter amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione, la seconda invece è volta alla precisazione dei criteri, standard e prescrizioni per la definizione del progetto dell'installazione dell'impianto pubblicitario.

L'azione delle normative si esplica secondo un valore oggettivo, ma i limiti da essa imposti non possono avere una valenza assoluta, dovendo essere opportunamente calibrati in funzione del contesto ambientale e delle esigenze della collettività, in cui devono riflettersi le istanze dei soggetti interessati.

I predetti contenuti, sia procedurali che tecnici, dovranno assumere negli strumenti di livello comunale, di cui l'Ente è obbligato a dotarsi, un carattere più operativo.

## **Art. 2**

### **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che disciplina la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Piano è composto dalle norme tecniche di attuazione, dalle tavole planimetriche di individuazione impianti, dall'elenco dei principali assi stradali in cui sono contemplati gli impianti pubblicitari, dalle tipologie degli impianti e dagli abachi di arredo urbano.

Obiettivo di tale Piano è razionalizzare gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio, coniugando riqualificazione urbana, sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, mediante l'individuazione dei parametri distributivi degli impianti e delle caratteristiche tecniche relative alle tipologie dei manufatti consentiti.

## **Art. 2 bis**

### **Classificazione del Comune - Determinazione e ripartizione della superficie degli impianti per le affissioni**

Ai fini del presente Regolamento ed in applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, il Comune di Ercolano è da considerarsi appartenente alla classe III (comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti), sulla base della popolazione residente al 30.09.2017 pari a 53.192 abitanti.

Il territorio del Comune di Ercolano è suddiviso nelle seguenti categorie, ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto (Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 37 del 09.05.2011):

#### **CATEGORIA NORMALE:**

sono ricomprese tutte le strade ad eccezione di quelle inserite nella categoria speciale

#### **CATEGORIA SPECIALE:**

comprende le seguenti strade, particolarmente importanti per il flusso turistico, le manifestazioni pubbliche, l'intensità demografica, gli insediamenti commerciali, la densità del traffico pedonale e veicolare:

**Via IV Novembre, Corso Resina, Corso Italia, Piazza Trieste, Via Panoramica, Via N. M. Venuti, Via Giuseppe Semmola, Via Winckelmann, Via G. Marconi, Via Ulivi, Via Achille Consiglio, Corso Umberto, Via Boscatene, Piazzale Miranapoli, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino.**

Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle posizioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del cento per cento della tariffa normale.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, e 18, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93 la superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene determinata in mq. 902 (novecentodue), proporzionata al numero dei cittadini residenti ed in misura non inferiore a mq. 18,00 per ogni mille abitanti o frazione di mille. La superficie, la tipologia e la localizzazione di ciascun impianto viene disciplinata dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. La superficie minima disponibile degli impianti del Comune di Ercolano, non inferiore a mq 902 (superficie minima stabilita dal D. Lgs. 507/93, art. 18, comma 3) va ripartita come segue:
  - a) il 10 % (pari a mq. 90,00 già presenti sul territorio del comune di Ercolano) viene destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
  - b) il 90% (mq. 812,00) viene destinato alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, di cui il 5% (pari mq 40,00) per le affissioni di manifesti funebri.
3. Nella superficie di cui al comma 1 sono esclusi i mq per impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano e/o per impianto previsti in piani particolareggiati di arredo di iniziativa privata, e gli impianti pubblicitari su aree private. Sono, altresì, esclusi gli impianti di segnaletica (art. 134 Nuovo Codice della Strada).
4. L'installazione di impianti pubblicitari, nei limiti e nel rispetto del presente Piano, va autorizzata nel seguente modo:
  - Autorizzazione per singolo impianto, qualora lo stesso sia richiesto da un operatore commerciale a servizio della propria attività produttiva;
  - Autorizzazione per singoli lotti, qualora invece lo stesso lotto sia richiesto da un'impresa avente ad oggetto lo svolgimento di attività pubblicitaria, in questo caso il SUAP attiva, preliminarmente, apposita procedura di evidenza pubblica per singolo lotto, in base ai criteri di individuazione di cui al comma successivo.
5. È demandata alla Giunta Comunale l'atto di indirizzo relativo alla determinazione dei criteri, delle modalità e dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'affidamento in concessione a soggetti privati delle dette superfici. Al fine di evitare concentrazioni la Giunta Comunale determina, altresì, fino al limite massimo di mq 120 di spazi destinati alle affissioni commerciali dirette per ciascun soggetto privato tenuto conto delle superfici autorizzate all'entrata in vigore del presente Regolamento risultanti all'esito delle procedure previste dall'art. 42 delle Norme di Attuazione del P.G.I.P. .
6. La determinazione e la ripartizione degli spazi possono essere modificate annualmente qualora intervengano nuovi provvedimenti di legge in materia o si verifichino effettive nuove esigenze a seguito della variazione della consistenza demografica, della realizzazione di interventi di urbanizzazione, della espansione delle aree pubbliche, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario l'aggiornamento e/o il riequilibrio delle superfici precedentemente stabilite e ripartite La superficie complessiva degli impianti, quindi, con apposito provvedimento dirigenziale potrà essere rimodulata fino ad un max di mq 1800.
7. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere, in qualsiasi momento, allo spostamento di impianti per pubbliche affissioni e pubblicità diretta per esigenze di servizio, di circolazione stradale, di realizzazione di opere od altri motivi.

## **CAPO II**

### **MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Art. 3**

##### **Classificazione, tipologia e definizione dei Mezzi Pubblicitari**

Ai fini del presente Regolamento i mezzi pubblicitari si distinguono in "*permanenti*" e "*temporanei*". L'installazione di essi deve essere conforme a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Nella categoria permanente rientrano i mezzi pubblicitari vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne, ecc..

Nella categoria temporanea ritroviamo i mezzi pubblicitari aventi carattere di provvisorietà, di durata espositiva mai superiore a mesi 12, finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni,

ecc.

## **MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI**

### **1. La pubblicità permanente viene esercitata attraverso i seguenti mezzi:**

#### **a) Insegna di esercizio**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

#### **b) Preinsegna**

Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività.

#### **c) Cartello**

Struttura destinata a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime cm 10x cm 5 per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **2. Impianto pubblicitario di servizio**

Si definisce "*impianto pubblicitario di servizio*" qualunque manufatto avente, quale scopo primario, un servizio di pubblica utilità, di arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, impianti di informazione territoriale, paline di toponomastica, panchine, cestini, orologi o simili) nell'ambito di progetti redatti dagli Uffici comunali o per conto dell'Amministrazione Comunale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

#### **a) Palina trasporto pubblico o altri servizi**

Struttura di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da un unico spazio, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. Le predette informazioni non potranno essere inserite sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

#### **b) Transenna parapetonale pubblicitaria**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Tale elemento, rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono o bifacciale, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o

cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **c) Orologio**

Struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **d) Quadro informativo/Impianto di Informazione territoriale**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. Detto elemento è caratterizzato da un lato, esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio, con profondità inferiore a 50 cm. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi.

### **e) Cestino porta rifiuti pubblicitario**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Esso, rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **e) Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di rifiuti solidi urbani. Non rigidamente vincolato al suolo è completato da più spazi monofacciali finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime cm 10 x cm 5 per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **f) Panchina**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Detto elemento, rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **g) Pensilina**

Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente e sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **h) impianti toponomastici 100x140**

Elementi di arredo urbano. Ogni impianto deve, comunque, rispettare le norme tecniche e prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **i) altri mezzi di arredo urbano**

Elementi di arredo urbano non rientranti nelle tipologie elencate.

Sono "impianti di arredo urbano" a titolo esemplificativo, il verde urbano, numerazione civica, censimenti, ecc.

### **3. Impianto di pubblicità e/o propaganda**

Si definisce "impianto di pubblicità e/o propaganda" qualunque manufatto, finalizzato anche all'effettuazione di pubblicità e/o propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabile né secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Esso può essere luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta.

Sono "impianti di pubblicità e/o propaganda" a titolo esemplificativo:

#### **a) Vetrofania**

La vetrofania o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

#### **b) Targa**

Elemento monofacciale, non luminoso riportante l'indicazione dell'attività aziendale, professionale o simile, ubicato agli ingressi della sede di attività.

#### **c) Bacheca**

Vetrinetta con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti Pubblici, partiti politici o associazioni varie.

#### **d) Impianto a messaggio variabile**

Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Esso deve avere profondità inferiore a 30 cm. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm 5, per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

#### **e) Mega poster**

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 12 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. È consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 30 x 10 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

#### **f) Piramide e/o Prisma**

Manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura. Tale manufatto può essere luminoso anche per luce indiretta.

### **g) Totem**

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. Il totem deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da un impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere uno spazio, di dimensioni massime cm 10 x cm, per la targhetta o cimasa in cui va riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### **h) Tenda**

Manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, riportante eventualmente scritta in caratteri alfanumerici completata da simboli e da marchi, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

### **i) Pubblicità sui veicoli**

Apposizione di scritte o insegne pubblicitarie su veicoli di linea e non, su veicoli adibiti a taxi, etc.

## **4. Sorgenti luminose**

Si definisce “*sorgente luminosa*” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

### ***MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI:***

#### **1. La Pubblicità Temporanea esterna viene esercitata attraverso i seguenti mezzi provvisori:**

##### **a) Striscione e Stendardo**

Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una propria superficie di appoggio. Esso può essere illuminato per luce indiretta.

##### **b) Locandina**

Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno. La locandina supporta uno spazio pubblicitario direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi; essa può essere bifacciale e luminosa per luce indiretta.

##### **c) Segno orizzontale reclamistico**

È da intendersi segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

#### **2. Impianti temporanei di pubblicità e/o propaganda**

Si definisce “*impianto temporaneo di pubblicità e/o propaganda*” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come “striscione, locandina, stendardo”, né come “segno orizzontale reclamistico”.

Sono Impianti Temporanei di Pubblicità o Propaganda a titolo esemplificativo:

**a) Piramide e/o Prisma**

Manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura. Può essere luminoso per luce indiretta.

**b) Totem**

Elemento costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

**c) Gigantografia/Telo Pittorico**

Manufatto opaco, monofacciale, realizzato in materiale non cartaceo, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta.

**d) Cartello o Telo**

Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riprodotto messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte.

**e) Cartello su cantiere**

Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri. Esso reclamizza il complesso edilizio in generale (centro residenziale, polifunzionale, ecc.) e può essere bifacciale e luminoso per luce diretta o indiretta.

**f) Insegne di esercizio temporanee e cartelli temporanei**

Come definiti all'art. 9, comma 5, lettere a1), b1) e c1) delle Norme Tecniche di attuazione.

**g) Pallone Frenato**

Elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, saldamente ancorato a terra.

**h) Pubblicità Fonica**

Forma di pubblicità sonora esercitata con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, etc.

**Art. 4**

**Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie e ubicazione degli impianti nel centro abitato**

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusioni con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
3. All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 51, commi 4 e 6, del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel

rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti o sul marciapiede, preferibilmente in allineamento con i pali pubblici e di altri impianti esistenti, garantendo, comunque, una larghezza libera, in quel punto di almeno 1,50 metri;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici, entro lo spazio di avvistamento che non può, comunque, essere inferiore a m 10, e, comunque, nel rispetto del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (dall'art. da 47 all'art. 59) e delle seguenti distanze:
  - m 10: prima e dopo gli impianti semaforici - prima e dopo le intersezioni - prima e dopo la segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione - prima e dopo la segnaletica stradale di indicazione – prima e dopo gli attraversamenti pedonali;
  - m 15 tra gruppi di impianti pubblicitari.Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

4. L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, non deve, comunque, costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

## **Art. 5**

### **Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo**

1. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico o artistico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza del nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
  2. La collocazione degli impianti pubblicitari, in prossimità o su immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, tutelati dal D. Lgs. 42/04, è subordinata all'autorizzazione ex art. 21 del medesimo Decreto.
- Si riporta di seguito l'elenco delle Ville Vesuviane del XVIII secolo, di cui al Decreto Ministeriale del 19.10.1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 5 del 07.01.1977, insistenti sul territorio di Ercolano:

- 83) Villa Aprile Corso Resina n. 296,
- 84) Villa Arena Corso Resina n. 318,
- 85) Villa Campolieto Corso Resina n. 283,
- 86) Palazzo Capracotta Via Salita Pugliano n. 11,
- 87) Villa Consiglio Via A. Consiglio n. 7,
- 88) Palazzo Correale Corso Resina n. 61,
- 89) Villa De Bisogno Casaluce Corso Resina n. 189,
- 90) Villa De Liguoro Corso Resina n. 1/9,
- 91) Villa Durante Corso Resina n. 308/310,
- 92) Villa Favorita Corso Resina n. 291,
- 93) Villa Giulio Della Ville Via A. Rossi n. 38,
- 94) Villa Lucia Corso Resina n. 390,
- 95) Villa Manes Rossi Corso Resina n. 321,
- 96) Villa Principe di Migliano Corso Resina n. 297,

- 97) Palazzo Municipale Corso Resina n. 39,
- 98) Villa Passaro Via A. Consiglio n. 28,
- 99) Villa Ruggiero Via A. Rossi n. 40,
- 100) Villa Signorini Corso Resina n. 11,
- 101) Villa Signorini Via Roma n. 43,
- 102) Palazzo Tarascone Corso Resina n. 68,
- 103) Villa Tosti di Val Minuta Corso Resina n. 257,
- 104) Villa Vargas Macchucca Corso Resina n. 364.

## **Art. 6**

### **Limitazioni e divieti**

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
2. L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale e dovrà, comunque, essere inferiore al 20% dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.
3. La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria o per luce indiretta, ovvero gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste.
4. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su balaustre, fregi, cornici, inferriate decorate, caratterizzanti la facciata degli edifici anche se non vincolati dal D. Lgs. n. 42/04.
5. Non è consentito collocare impianti pubblicitari a carattere commerciale sul muro di cinta dei cimiteri.
6. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari su balconi, ringhiere e parapetti. Le attività che sono svolte ai piani superiori di un edificio non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre; tuttavia, tali attività potranno installare targhe poste all'ingresso dell'edificio o vetrofanie o insegne all'interno dei vetri delle finestre.
7. È vietato utilizzare come supporti pubblicitari piante, alberi, impianti di segnaletica stradale, pali di illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere.
8. Gli impianti posti sui marciapiedi (ove previsto) devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a m 1.50 (per l'abbattimento delle barriere architettoniche).
9. Le bacheche (ossia le vetrinette installate a muro) sono consentite per le farmacie allo scopo di tenere esposti gli orari e i turni di apertura nei giorni prefestivi e festivi delle farmacie presenti sul territorio. Esse non possono superare le dimensioni di cm 30 x cm 50. Per l'installazione di bacheche relative ad altre attività commerciali da installare nei pressi delle sedi stesse, si rinvia all'art. 16 delle Norme Tecniche di attuazione del P.G.I.P.
10. È vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari siano essi temporanei o permanenti.
11. In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, patrocinate da Enti pubblici e morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, è consentita la collocazione di impianti per l'esercizio della pubblicità provvisoria, secondo un progetto complessivo, concordato con il Comune di Ercolano, unicamente all'interno dell'area delimitata come sede della manifestazione.
12. Non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco.
13. È vietata la pubblicità ambulante con lancio di volantini su tutto il territorio cittadino.

## CAPO III

### PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

*Ad integrazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni", approvato dal Consiglio Comunale n.37 del 09.05.2011, che, unito al presente Piano, ne costituirà parte integrante e sostanziale*

#### Art. 7

##### **Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti**

1. Il presente articolo disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del presente Regolamento - mezzi pubblicitari permanenti.
2. Sul territorio comunale, senza la prevista autorizzazione, è fatto divieto installare nuovi mezzi pubblicitari o apportare modifiche a quelli esistenti.
3. Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.
4. Il soggetto, interessato all'installazione del mezzo pubblicitario, deve inoltrare apposita domanda al S.U.A.P. del Comune di Ercolano, il quale provvederà ad istruire la relativa pratica, acquisendo i necessari pareri del Comando di Polizia Municipale, Settore Pianificazione Urbanistica, Settore Servizi Tecnici (relativamente alla necessità di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica), Settore Finanze e Controllo e nulla osta (ove richiesti) di altri Enti.  
La domanda per il rilascio di autorizzazione deve contenere:
  - a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, del richiedente (unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000);
  - b) autorizzazione, o titolo equipollente, all'esercizio della attività del richiedente, rilasciata del Settore competente del Comune o di altro Ente; nel caso di operatori economici che svolgono attività di pubblicità a servizio di soggetti terzi, occorre visura camerale recante nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di pubblicità;
  - c) polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi provenienti dall'installazione degli impianti richiesti con un massimale di almeno € 3.000.000,00;
  - d) contratto di smaltimento rifiuti con società autorizzata dall'Albo Nazionale Gestori Rifiuti;
  - e) ubicazione esatta del luogo ove si intende collocare l'impianto;
  - f) ampia planimetria in scala 1:1000 - 1:2000 dell'area in cui ricade la previsione di installazione dell'impianto;
  - g) descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
  - h) certificazione di regolare esecuzione dell'avvenuta installazione a norma degli impianti (legge 46/90 smi e D.M. 37/2008), in caso di impianto luminoso
  - i) dichiarazione di essere pienamente edotto del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (canone dal 1 gennaio 2011), delle norme contenute nel presente Regolamento, di quelle stabilite dal D. Lgs. n. 507/93 e smi, e delle altre disposizioni che disciplinano la materia, nonché di attenersi, senza riserve, alle predette disposizioni;
  - j) attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, stabilendo in € 100,00 la tariffa per gli impianti a servizi di attività produttive e in € 500,00 quella per gli impianti richiesti da società di pubblicità;
  - k) dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente si impegna al versamento della cauzione cautelativa di cui all'art. 10, comma 4;
  - l) dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, che attesti che il manufatto da installare è stato progettato, tenendo conto della natura del suolo e della spinta del vento, tale da garantirne la stabilità e la sicurezza, e che sarà realizzato e posto in opera in ossequio agli elaborati progettuali.
5. Se l'installazione del mezzo pubblicitario prevede la collocazione su suolo comunale, l'interessato è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, nonché all'imposta di pubblicità; invece, se l'installazione

del mezzo pubblicitario avviene su aree/immobili di proprietà privata, l'interessato è tenuto al pagamento della sola imposta di pubblicità.

6. Nel caso in cui l'installazione del mezzo pubblicitario debba essere realizzata su proprietà privata, il richiedente, unitamente alla domanda, deve allegare il titolo giuridico attestante la disponibilità dell'area medesima.
7. Nel caso in cui l'installazione del mezzo pubblicitario sia prevista su strade di proprietà di un Ente diverso dal Comune di Ercolano, il richiedente dovrà allegare all'istanza il nulla osta o la disponibilità dell'Ente proprietario.
8. L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, ubicati lungo le sedi ferroviarie e visibili dalla pubblica strada, è rilasciata dal Comune previo parere degli Enti proprietari e/o gestori e/o concessionari.

## **Art. 8**

### **Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento**

1. Il procedimento amministrativo, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, avviato con la presentazione della domanda da parte dell'interessato, deve essere concluso entro e non oltre 90 giorni dalla data della richiesta, mediante conferenza dei servizi, ex art. 14 e seguenti legge 241/90 e smi.
2. Per l'installazione di impianti su beni culturali, di cui al Titolo Secondo - Parte I - del D. Lgs. 42/04, l'istanza deve essere necessariamente corredata dalla prescritta autorizzazione ex art. 21 del medesimo Decreto.

## **Art. 9**

### **Istruttoria e integrazione della domanda**

1. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne dovrà dare richiesta entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
2. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà dichiarata irricevibile.

## **Art. 10**

### **Rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo**

1. Il S.U.A.P. deve rilasciare il Provvedimento Unico Autorizzativo, da ora in poi detto semplicemente Autorizzazione, o comunicare motivato diniego nei termini stabiliti dal precedente articolo 8.
2. L'autorizzazione deve essere ritirata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso da parte del S.U.A.P..
3. Al momento del ritiro dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre, all'ufficio competente, idonea documentazione che attesti l'avvenuto pagamento, di quanto dovuto al Comune o al Concessionario, dell'imposta sulla pubblicità e, nei casi previsti, della tassa di occupazione su suolo pubblico. Nel caso di cessazione di attività, di fallimento dell'azienda e della non regolarità dei canoni dovuti, l'Autorizzazione decade automaticamente.
4. L'interessato, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, dovrà esibire, a titolo cautelativo, l'attestazione del pagamento di una cauzione non fruttifera, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, a seconda della tipologia dell'impianto, al Comune o al Concessionario. La quantizzazione della cauzione sarà stabilita, di volta in volta dal S.U.A.P..
5. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate facendo salvo eventuali diritti dei terzi e tenendo indenne il Comune da qualsiasi azione, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque, in relazione, connessione o dipendenza, sia diretta che indiretta dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 del presente regolamento, ad eccezione delle insegne di esercizio, ha durata di sette anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile con le modalità di cui all'art. 14. Per impianti pubblicitari previsti in piano particolareggiato di iniziativa pubblica, relativo alla riqualificazione ambientale e urbanistica e per impianti di servizio, aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario, l'autorizzazione ha durata di nove anni, con le modalità di cui

all'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.I.P..

## **Art. 11**

### **Tempi di installazione dell'impianto**

1. L'autorizzazione dà diritto all'immediata installazione dell'impianto. In ogni caso l'installazione del mezzo pubblicitario deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di emissione dell'atto. È consentita una sola proroga di ulteriori giorni trenta per giustificati motivi e previa richiesta dell'interessato all'ufficio competente al rilascio del titolo, trascorsi i quali l'autorizzazione decade.
2. L'istanza di proroga s'intende accolta, qualora, entro il suddetto termine, il provvedimento di diniego non sia comunicato al richiedente.
3. Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve comunicare al Servizio competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta.

## **Art. 12**

### **Registro delle autorizzazioni rilasciate**

Il S.U.A.P. è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni che contenga, in ordine di tempo, l'indicazione delle domande, dei rilasci delle autorizzazioni, delle relative scadenze e sommarie descrizioni del mezzo pubblicitario, con indicazione della strada e del relativo civico su cui insiste l'impianto.

## **Art. 13**

### **Obblighi del titolare dell'impianto**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
  - effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
  - provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
  - dichiarare i propri impianti entro il 31 dicembre di ogni anno, ai fini della corresponsione delle imposte;
  - stipulare apposita polizza assicurativa R.C. di cui all'art. 7, in funzione dei massimali stabiliti al precedente art. 7.
2. Ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà riportare sulla parte superiore della struttura una targhetta metallica d'identificazione, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante,
  - b) soggetto titolare,
  - c) numero dell'autorizzazione,
  - d) data di scadenza.
3. La targhetta deve essere sostituita ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

## **Art. 14**

### **Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 7 anni o 9 anni secondo i casi previsti dal precedente art. 10.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile con richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e autodichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti.

4. Qualsiasi modifica si intenda proporre, comporta l'avvio di una nuova procedura autorizzatoria.
5. Se la richiesta di rinnovo non è accolta il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.
6. In assenza di rinnovo da parte dell'interessato o di un suo rappresentante, l'autorizzazione si intende decaduta e lo stesso è tenuto alla rimozione a propria cura e spese ripristinando lo stato dei luoghi.
7. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa in danno ai responsabili.

## **Art. 15**

### **Revoca, decadenza e modifica dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è revocata dal S.U.A.P. con conseguente rimozione del mezzo pubblicitario, nei seguenti casi:
  - a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
  - b) per il mancato pagamento delle imposte dovute nei termini stabiliti;
  - c) per difformità rispetto all'oggetto della autorizzazione;
  - d) per inosservanza delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.
2. La revoca non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente già versati.
3. L'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto pubblicitario entro la data che sarà indicata nell'ordinanza di rimozione; in caso di inottemperanza, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.
4. Costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo motivi di forza maggiore che devono essere tempestivamente comunicati, e comunque prima della scadenza dei 90 giorni;
5. Le condizioni previste nell'autorizzazione potranno in ogni momento essere modificate per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico.

## **Art. 16**

### **Subingresso nell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri, separatamente dalla cessione dell'attività produttiva.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca, a qualsiasi titolo, a terzi l'attività produttiva, in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dall'avvenuto trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova autorizzazione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicazione degli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se in regola con il pagamento, il canone della nuova autorizzazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova autorizzazione, dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia autorizzazione.

## **Art. 17**

### **Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano**

1. Nell'ottica di individuare un percorso di valorizzazione degli spazi pubblicitari attraverso la riqualificazione della superficie di esposizione, unitamente all'uso di nuove tecnologie, possono essere autorizzati impianti con valenza di pubblica utilità, definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta, da realizzarsi su beni appartenenti al patrimonio, secondo quanto previsto dal presente Piano.
2. Oltre alle superfici stabilite dall'art. 2bis del presente regolamento e fino ad un massimo di mq. 300,00, per installare gli impianti di arredo urbano, occorre seguire il procedimento stabilito per gli impianti tradizionali.
3. Per tali ipotesi, laddove il soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario nelle tipologie previste come arredo urbano nel presente piano, la durata di tale impianto risulterà 7 anni o 9 anni, mentre l'imposta comunale di pubblicità verrà ridotta del 100% il primo anno e del 50% nei successivi anni, previa verifica, anche con autocertificazione, dell'adeguata manutenzione.
4. Laddove un soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario di tipologia tradizionale ed offra come corrispettivo l'installazione e la manutenzione di oggetti di arredo urbano, non è dovuto il canone di installazione e

l'imposta annua verrà ridotto del 50% per gli anni previsti dall'autorizzazione.

#### **Art.18**

##### **Impianti previsti in piano particolareggiato di arredo di iniziativa privata**

1. Il privato può presentare al Comune Piani particolareggiati di installazione o annessi a servizi di pubblica utilità forniti, comprensivi di una zona significativa, nell'ambito urbano e comprensivi, quanto meno, di una strada e/o piazza nell'ambito stesso. Tali piani particolareggiati, dovranno contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie proposte. Ogni progetto particolareggiato non potrà essere relativo a spazi pubblicitari eccedenti i 150 mq, salva la disciplina contemporanea delle preesistenze nella zona.
2. Tali piani particolareggiati, dovranno contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie proposte. È consentito, per due lotti di mq 75 ciascuno, presentare progetti di arredo di iniziativa privata al fine di convertire i mq pubblicitari già autorizzati in mq su impianti di arredo urbano. L'approvazione, nelle sedi competenti, di progetti di arredo urbano, con finanziamento in termini di installazioni pubblicitarie, determina:
  - a) l'automatica conversione delle opportunità previste sulla zona interessata in opportunità connesse all'arredo con conseguente divieto di autorizzazioni per nuovi impianti;
  - b) l'obbligo di adeguamento degli impianti esistenti al progetto di arredo, ferma restandone la proprietà.

#### **Art. 19**

##### **Rimozione di installazioni abusive**

1. Nel caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, l'Amministrazione Comunale ordina all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, la rimozione del mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
3. Successivamente, nei casi previsti in precedenza, l'organo accertatore trasmette la nota delle spese sostenute al Dirigente Settore Finanze, che emette ordinanza di ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
4. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

#### **Art. 20**

##### **Regolarizzazione mezzi pubblicitari**

1. Ai sensi del disposto dell'articolo 24, comma 5/bis, del D. Lgs. n. 507/1993, qualora il soggetto contravenuto, per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta, per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione, solo qualora l'impianto rientri nelle superfici stabilite dall'art. 2-bis e rispetti la localizzazione di quelle approvate con il presente Piano. In caso di diniego, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto al 1 gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto l'imposta maggiorata della sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto l'imposta ordinaria.
4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta all'imposta ordinaria ed in analogia a quanto previsto nel

precedente comma 3, un'indennità raggugliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto.

## Art. 21

### Autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di striscioni, standardi, locandine e altri mezzi pubblicitari temporanei che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno del territorio comunale, nonché la pubblicità effettuata con volantini od altro materiale distribuito in forma itinerante e pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
2. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco ed è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità da effettuarsi presso l'Ufficio Elettorale; nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

## Art. 22

### Presentazione della domanda

1. **La richiesta** di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari temporanei **su aree pubbliche o aperte al pubblico** deve essere presentata al S.U.A.P. e deve indicare:
  - a) generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale o partita IVA del richiedente;
  - b) ubicazione del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c) descrizione dell'impianto (specificare se luminoso/illuminato o opaco) con relative dimensioni e indicazione dei materiali usati;
  - d) testo del messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;
  - e) disegno o elaborato grafico del mezzo pubblicitario con le relative dimensioni;
  - f) fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00;
  - g) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato tenendo conto anche della natura del terreno e della spinta del vento, che lo stesso sarà realizzato e posto in opera in modo da garantirne la stabilità e che verrà realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
  - h) autodichiarazione di conoscere le norme regolamentari e di sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione.
2. **La richiesta** di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari temporanei **su aree private** deve essere presentata al S.U.A.P. del Comune di Ercolano e deve indicare:
  - a) generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale o partita IVA del richiedente;
  - b) ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c) descrizione dell'impianto (specificando se luminoso / illuminato o opaco) con le relative dimensioni e indicazione dei materiali usati;
  - d) planimetria riportante la posizione esatta in cui si richiede l'installazione;
  - e) disegno o l'elaborato grafico del mezzo pubblicitario da esporre con le relative dimensioni;
  - f) fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, in corso di validità;
  - g) documentazione fotografica o elaborato grafico che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
  - h) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato tenendo conto anche della natura del terreno e della spinta del vento, che lo stesso sarà realizzato e posto in opera in modo da garantirne la stabilità e che verrà realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
  - i) autodichiarazione di conoscere le norme regolamentari e di sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione.
  - j) dichiarazione di assenso all'installazione del proprietario del terreno/immobile;
3. Alla richiesta di autorizzazione dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
  - a) copia del titolo edilizio;
  - b) copia dell'autorizzazione all'installazione del ponteggio/impalcatura, qualora l'impianto sia posto a copertura della struttura installata su area pubblica.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre ulteriori documenti e dati ritenuti necessari ai fini istruttori.
5. Se la domanda è incompleta di dati essenziali al procedimento, la pratica viene sospesa; in caso di mancato

ricevimento di tali dati entro i termini indicati nella richiesta di integrazione, effettuata dall'ufficio competente, la domanda viene archiviata.

6. L'eventuale proroga dell'autorizzazione deve essere effettuata mediante richiesta scritta, inoltrata al S.U.A.P. del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione da prorogare. La richiesta deve riguardare lo stesso mezzo espositivo, lo stesso messaggio e la stessa ubicazione, nonché rispettare le stesse prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata. Sarà cura dell'Ufficio comunicare al richiedente l'eventuale documentazione da presentare a completamento della richiesta.

## **Art. 23**

### **Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il S.U.A.P., competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisita l'istanza per l'installazione degli impianti pubblicitari, effettuerà gli accertamenti necessari e propedeutici al rilascio del provvedimento autorizzatorio.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata, mediante conferenza dei servizi, ex art. 14 e seguenti legge 241/90 e smi.

## **Art. 24**

### **Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

1. La validità dell'autorizzazione è quella espressamente indicata nel provvedimento ed è subordinata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi su aree pubbliche e aperte all'uso pubblico è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferisce, oltre alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive allo stesso per consentirne rispettivamente l'installazione e lo smontaggio.
3. L'autorizzazione all'installazione delle "insegne d'esercizio temporanee in attesa di insegna definitiva", sarà rilasciata per il tempo necessario ad ottenere il provvedimento definitivo e in ogni caso non potrà avere una durata superiore a 60 giorni.
4. L'autorizzazione all'installazione delle "insegne d'esercizio temporanee su cantiere, potrà essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino alla fine dei lavori e, in ogni caso, fino alla validità del titolo edilizio.
5. L'autorizzazione all'installazione dei "cartelli temporanei", potrà essere rilasciata fino alla durata dell'esposizione del ponteggio.
6. L'autorizzazione all'installazione dei "cartelli su cantiere" potrà essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
7. L'autorizzazione all'installazione dei "cartelli o teli" potrà essere rilasciata per periodi non superiori a mesi 3, eventualmente prorogabili per uguale periodo.
8. I cartelli reclamizzanti la compravendita e affittanza di immobili potranno essere autorizzati per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
9. Per le pubblicità delle vendite straordinarie l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche più volte nell'arco dell'anno solare con durata limitata a giorni sette ante data e alle ventiquattrore successive alla vendita stessa.

## **Art. 25**

### **Sospensione, modifica e revoca**

In caso di comprovate necessità, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune potrà sospendere, modificare ovvero revocare il provvedimento autorizzativo. L'autorizzazione è temporaneamente sospesa in caso di mancato pagamento da parte del soggetto passivo del canone comunale sulla pubblicità.

## **Art. 26**

### **Pubblicità sui veicoli**

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm

rispetto alla superficie del veicolo, fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne massime di cm 75 x cm 35 e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
  - b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di cm 100 x cm 12;
  - c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.  
Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m<sup>2</sup>;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che, comunque, possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.
8. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada della Strada, nonché dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari. La sosta dei suddetti mezzi all'interno del territorio comunale, sia in area pubblica che privata, viene consentita solo per trenta minuti trascorsi i quali, viene consentita solo previa immediata copertura del messaggio pubblicitario.

## CAPO IV

## **DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

### **Art. 27**

#### **Gestione del Servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni sul territorio della Città di Ercolano è di esclusiva competenza comunale, esso può essere gestito in forma diretta o con affidamento in concessione a soggetti privati iscritti all'albo tenuto presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune comunica al competente Ministero il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nelle ipotesi di affidamento in concessione, il concessionario subentra al Comune nelle attribuzioni di cui al comma 2 ed in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio, come previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalla legge; è, altresì, tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. È demandata alla Giunta Comunale la determinazione della forma, della durata e delle modalità di gestione del servizio.

### **Art. 28**

#### **Vigilanza e controllo**

La vigilanza sul territorio comunale per il controllo del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è demandata, secondo la normativa vigente, agli Operatori del Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari incaricati dalla amministrazione comunale ed al personale incaricato dal concessionario (qualora il servizio sia affidato in gestione), muniti di idoneo tesserino di riconoscimento. A tal fine l'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni dovrà inviare copia del titolo autorizzativo alla Polizia Municipale, al Settore Servizi Tecnici, all'Ufficio Tributi ed al concessionario per la pubblicità (qualora il servizio sia affidato in gestione), per quanto di competenza, entro 10 giorni dal rilascio.

### **Art. 29**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981. Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (articolo 62 comma 2, lettera e, del D. Lgs. 446/1997); qualora la sanzione pecuniaria relativa alla tariffa non sia dovuta, si applica la sanzione di Euro 320,00, indipendentemente dal numero di impianti collocati per luogo di ubicazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000, articolo 145, lettera c, nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (articolo 62, comma 4, D. Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.
2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di 500,00 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del concessionario o altro preposto.
3. Gli impianti pubblicitari abusivi, perché privi di titolo autorizzativo, oppure installati in difformità strutturale e fisica rispetto alla documentazione esibita al fine di conseguimento dell'autorizzazione, oppure perché installati senza la prescritta autorizzazione, oppure perché installati senza la prescritta targhetta di identificazione e senza

autorizzazione, o per i quali non è stato effettuato il pagamento delle relative obbligazioni tributarie, saranno rimossi immediatamente, dopo la loro rilevazione, da parte della vigilanza municipale, in uno con la notifica, nelle forme di rito, del processo verbale di contestazione, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993.
5. Ricevuta la relazione del servizio di Polizia Municipale, circa l'insistenza di un impianto abusivo sul territorio della città di Ercolano, il dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica - Sezione Antiabusivismo - con propria ordinanza, disporrà l'immediata rimozione, trasmettendola al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sulla sua esecuzione, nonché l'immediata copertura della pubblicità con esso effettuata. La rimozione sarà effettuata a cura e spese del Comune di Ercolano, salvo il diritto di rivalsa, se esercitabile.
6. È da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 507/93.
7. Nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93, l'Ufficio Tributi del Comune di Ercolano irrognerà le sanzioni tributarie di cui al citato art. 23 della stessa normativa.
8. Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedimentali, in mancanza della prescritta autorizzazione comunale, il Dirigente Settore Finanze e Controllo – Sezione Tributi - rigetterà sia la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità. Nel caso in cui l'interessato proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti interamente al Comune, nel caso di servizio gestito in autonomia, o, nel caso di servizio gestito dal concessionario, in quota parte.
10. Si demanda alla Giunta Comunale, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno di installazione di impianti pubblicitari e di esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, l'adozione di tutte le misure ed i provvedimenti previsti dall'art. 24, comma 5-bis, del D. Lgs. 507/93.

### **Art. 30**

#### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato nelle forme di legge, affinché ne sia garantita la massima divulgazione.

### **Art. 31**

#### **Entrata in vigore, norme abrogate, deroghe e norme di rinvio**

1. Il presente Regolamento ed il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, entreranno in vigore, nei termini di legge, all'intervenuta esecutività dell'atto di approvazione e dopo l'espletamento delle procedure atte ad integrarne l'efficacia. La delibera di approvazione verrà trasmessa nel termine di trenta giorni dalla sua adozione al Ministero competente ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono sostituiti ed abrogati tutte le disposizioni contenute in Regolamenti comunali che disciplinano la materia del presente Regolamento ad esclusione delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio vigente e del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n 37 del 09.05.2011, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Per l'installazione di impianti pubblicitari gestiti direttamente dal Comune, o di proprietà comunale e dati in concessione a privati, o di proprietà privata, ubicati all'interno del Centro Abitato viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime, in conformità a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come modificato dal D. Lgs 10.09.1993 n. 360, e dal Regolamento di attuazione dello stesso.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 37 del 09.05.2011, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporterà l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente

Regolamento.

5. Gli impianti esistenti, regolarmente autorizzati alla data del presente regolamento, dovranno essere adeguati, ove possibile, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di efficacia dell'autorizzazione in essere. Qualora non vi siano le condizioni, oppure in caso di inadempienza, il titolare dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto entro 30 giorni, decorrenti sempre dalla scadenza del termine di efficacia dell'autorizzazione in essere.



